

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali » (1202-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 345

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

LUBERTI, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali » (1202-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

2^a COMMISSIONE33° RESOCONTO STEN. (1^o 2 agosto 1978)

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole. Avendo già chiuso la discussione generale, passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al secondo comma del presente articolo, anche a seguito di nuova istituzione, di ripresa di funzionalità o di soppressione di case mandamentali, è stabilita con nuovo decreto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Il primo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo e del terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Al personale di custodia spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti: ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Alle modalità per le prove e alla valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'ultimo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento dell'elenco di cui al sopracitato articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, sono abrogati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 10 (ex articolo 9) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 della presente legge, valutato in lire seimila milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo 10 (ex articolo 9) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 (ex articolo 9) quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La seduta termina alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI